

N. R.G. 59030/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **59030/2017** promossa da:

**MASSIMO ARTURO ALBERIZZI** (C.F. LBRMSM47T07F205P), **PAOLO ACILIO CRESPI** (C.F. CRSPCL57R23F205V) con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI SABINA MARIA VITTORIA e dell'avv. MINNECI UGO (MNNGUO70L11F205C) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO , elettivamente domiciliati in VIA OLMETTO, 3 20123 MILANO presso il difensore avv. MANTOVANI SABINA MARIA VITTORIA

**ATTORI**

contro

**ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI** (C.F. 80093870154), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONI GIUSEPPE e dell'avv. MELGRATI ANNA (MLGNNA72M62E2900) CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO; D'ARRIGO CONCETTA (DRRCCT73L41F158L) CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO;, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. IANNACCONI GIUSEPPE

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente



**SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI**

Con atto di citazione ritualmente notificato Alberizzi Massimo Arturo e Crespi Paolo Acilio hanno convenuto in giudizio l'Associazione Lombarda dei Giornalisti chiedendo la dichiarazione di invalidità nullità o annullamento della delibera adottata il 27 febbraio- 31 marzo 2017 dall'Assemblea degli associati per contrarietà allo statuto.

Gli attori hanno esposto:

- che era stata convocata per il giorno 27 febbraio 2017 l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno la approvazione della proposta di revisione dello statuto vigente proveniente dal Consiglio Direttivo;
- che all'apertura dei lavori, veniva constatata l'assenza del quorum deliberativo;
- che il Presidente dell'Assemblea aveva infranto le regole statutarie, avendo in tale sede fatto deliberare i presenti, con voto a semplice maggioranza, sul rinvio della riunione al 31 marzo e sull'utilizzo del referendum, da svolgersi con modalità elettronica, quale strumento di manifestazione del consenso degli iscritti sulla proposta di revisione dello statuto, referendum che aveva luogo tra il 15 ed il 31 marzo;
- che il 31 marzo 2017, alla ripresa dei lavori assembleari, veniva proclamata la approvazione della proposta di revisione dello Statuto in ragione dell'esito favorevole della consultazione referendaria;
- che secondo la prospettazione attorea, la delibera era stata adottata in violazione degli artt. 10 e 32 dello Statuto vigente all'epoca dei fatti, che non prevedevano la possibilità di approvazione di modifiche statutarie mediante l'istituto del referendum;
- che a seguito di ricorso cautelare ex art. 669 bis c.p.c. e 23 cod.civ., il giudice designato aveva accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris della pretesa dei ricorrenti sia in relazione alla censura sulla mancata discussione in assemblea delle modifiche statutarie, sia sulla contrarietà all'art. 32 dello Statuto dell'utilizzo del referendum in tale materia;
- che pertanto gli attori hanno chiesto la conferma del provvedimento cautelare e la pronuncia della invalidità della citata delibera.

Si è costituita l'Associazione Lombarda dei Giornalisti (nel prosieguo ALG) che ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.

La convenuta ha dedotto:

- che non era ravvisabile la violazione dell'art.32 dello Statuto in quanto tale norma prevedeva la possibilità di votare per corrispondenza e quindi di esprimere il voto al di fuori del dibattito assembleare;
- che la introduzione di tale tipologia di voto, a partire dalla riforma del 2003, consentiva al soggetto di esprimere il proprio voto prima e a prescindere della eventuale discussione assembleare;
- che pertanto l'assenza di discussione assembleare sulla proposta di modifica statutaria non comportava la violazione dell'art. 32 in quanto la previsione di potere approvare tale modifiche con il voto per corrispondenza consentiva ai soci di esprimere il voto a distanza e quindi a prescindere da un confronto dialettico e in contraddittorio con gli altri associati;



-che anche la scelta di indire il referendum rientrava nell'ambito di una interpretazione evolutiva del dettato statutario ed era conforme sotto il profilo sostanziale allo spirito delle regole statutarie prevedenti per l'appunto la possibilità di esprimere anche su tali modifiche il voto a distanza;

La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e, a seguito della riassegnazione del fascicolo a questo giudice, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.

Il *thema decidendum* riguarda la impugnazione sia della delibera dell'Assemblea degli associati di ALG del 27 febbraio 2017, che ha deliberato di indire referendum per la approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, sia la successiva delibera del 31 marzo 2017 che ha proclamato l'approvazione delle modifiche statutarie sulla scorta del risultato positivo della consultazione referendaria.

L'art. 32 dello Statuto di ALG prevede testualmente: *“Le proposte di modifica dello statuto, avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno duecentocinquanta iscritti, debbono essere portate a conoscenza dei soci, quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria che deve discuterle. In quest'ultimo caso, anche per l'assemblea straordinaria, debbono essere rispettati i termini di quella ordinaria. Le modifiche si intendono approvate se ottengono un numero di voti pari almeno a due decimi del numero dei soci, dei quali due terzi professionali. Le modifiche possono essere anche approvate con votazione per corrispondenza, con garanzie di regolarità e segretezza senza alcun contrassegno della busta”*.

Secondo la prospettazione attorea, le citate delibere impugnate hanno violato tale previsione dello statuto, sia in quanto la approvazione delle modifiche dello statuto non è stata oggetto di discussione in assemblea, sia in quanto è stato utilizzato il procedimento del referendum, non previsto in relazione a tale tipologia di deliberazione.

Ritiene il Tribunale che, in base all'esame ed alla interpretazione delle norme statutarie, la procedura di approvazione delle modifiche statutarie sia contraria al richiamato art. 32.

L'istituto del referendum è disciplinato dall'art. 31 dello statuto secondo cui *“Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza, l'approvazione di norme, iniziative o proposte di notevole importanza. Il referendum deve inoltre avvenire se richiesto da almeno duecentocinquanta soci. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti”*.

Orbene, il raffronto tra la previsione di cui all'art. 31 e quella di cui all'art. 32 porta ad escludere che la proposta di modifica allo statuto possa essere approvata mediante referendum.

In primo luogo, si rileva che, nonostante l'art. 31 preveda la possibilità di sottoporre l'approvazione di proposte di notevole importanza, l'art. 32, che regola specificamente il caso della modifica dello statuto, detta una apposita disciplina che non fa richiamo alla norma antecedente, né in generale alla possibilità di utilizzare il referendum in tale materia.



In secondo luogo, nelle due norme sono differenti le maggioranze per la approvazione della proposta sottoposta a referendum, che richiede la maggioranza dei votanti, e per la approvazione della modifica statutaria che richiede l'espressione di un numero di voti pari almeno a due decimi del numero dei soci, dei quali due terzi professionali.

In terzo luogo, a differenza di quanto previsto nella disposizione in tema di referendum, il procedimento di modifica allo statuto prevede espressamente che le proposte di modifica debbano essere discusse nell'assemblea ordinaria o straordinaria che deve deliberare.

Ciò porta a quindi a ritenere il carattere speciale della previsione relativa alla modifica statutaria e ad escludere conseguentemente che l'iter di approvazione possa essere ricondotto a quello previsto per il referendum di cui all'art. 31.

Neppure è possibile ritenere che la previsione del ricorso al voto per corrispondenza contenuta nell'ultimo comma dell'art. 32 sia equiparabile al voto mediante referendum.

Invero, il voto per corrispondenza costituisce una modalità di esercizio del voto che non esclude la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea, discutere e votare in presenza, mentre il referendum costituisce un procedimento di consultazione che si svolge al di fuori della sede assembleare.

Al contrario non si ritengono condivisibili i rilievi di ALG sulla equipollenza delle due procedure alla luce della nuova disciplina del voto con modalità elettroniche.

Sul punto, in attuazione della Direttiva 2007/36/CE, nota come *Shareholder's right directive*, nel 2010 è stata modificata la disciplina del voto nelle società per azioni e segnatamente il disposto dell'art. 2370, comma quarto, cod. civ., che ora enuncia: «*Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea*».

In tal modo si è espresso il principio secondo cui il voto espresso in forma elettronica o mediante mezzi di telecomunicazione debba essere automaticamente equiparato al voto per corrispondenza, così come avvenuto in precedenza per la disciplina in tema di società cooperative di cui all' art. 2538, sesto comma, cod.civ..

Occorre poi considerare la disciplina adottata dalla Consob in forza della delega di cui all'art. 127 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nell'ambito del regolamento emittenti.

In particolare l' art. 140 e 141 che disciplinano il voto per corrispondenza, rinviano per le modalità a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea e stabiliscono che la scheda deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea, che il voto resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

In attuazione della citata direttiva, la Consob, con successiva delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 ha introdotto all'interno del Regolamento Emittenti l'art. 143 bis, rubricato "partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici", che consente, in caso di previsione dello statuto sociale: a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea; b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a



due vie; c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

Se è vero che tale disciplina introduce una sorta di *fictio iuris* in forza della quale il socio che ha espresso il voto in tale forma è considerato comunque presente all'assemblea anche senza l'effettiva partecipazione dello stesso alla seduta ed alla discussione, è pur vero che tale forma di partecipazione e votazione costituisca una delle modalità alternative di esercizio dei diritti dell'associato, che non sostituisce in alcun modo la convocazione dell'assemblea degli associati ed il diritto per quelli che non intendano avvalersi di tale strumento di partecipare fisicamente (o mediante collegamento a distanza se previsto) all'assemblea stessa.

Venendo al caso in esame, dal contenuto delle delibere impugnate emerge in modo inequivoco che nella seduta del 27 febbraio l'assemblea, lungi dallo stabilire il ricorso al voto per corrispondenza o al voto elettronico ai sensi dell'art. 32 dello statuto, ha deliberato la indizione di un referendum consultivo per il voto sulle modifiche statutarie.

Come specificato negli avvisi successivi alla delibera, l'indizione del referendum ha determinato la possibilità di votare mediante voto elettronico, nel termine dal 15 marzo 2017 sino alle 12 del 31 marzo, ovvero sino all'orario di inizio dell'assemblea, convocata in concomitanza con la conclusione del voto elettronico per la riforma dello Statuto (cfr. comunicazione 30.3.2017 di cui al doc. 7 fascicolo attoreo).

Inoltre, come risulta dalla prima delibera, la assemblea del 31 marzo 2017 è stata convocata esclusivamente per prendere atto del risultato della consultazione sociale via referendum elettronico (cfr. anche pag. 74 della trascrizione del verbale di assemblea del 27 febbraio prodotta dalla Associazione convenuta).

Non si è prevista alcuna possibilità di discutere la proposta di modifica nella successiva assemblea deputata alla sua approvazione, né vi è evidenza del fatto che in tale successiva assemblea siano state compiute attività diverse dalla presa d'atto dell'esito del referendum.

Alla luce di tali rilievi, la scelta di deliberare la approvazione della proposta della modifica dello statuto mediante referendum non solo contrasta con la procedura formale prevista a tal fine dall'art. 32 dello statuto vigente all'atto della deliberazione, ma anche dal punto di vista sostanziale non appare in concreto rispettosa del principio, desumibile dalla citata norma statutaria, della necessaria discussione in assemblea delle modifiche deliberate.

Sul punto, oltre a quanto fin qui osservato, si rileva che, in condivisione con quanto affermato dal giudice della cautela, non può affermarsi che il progetto di modifica dello statuto sia stato effettivamente oggetto di discussione nella prima assemblea del 27.2.2017, atteso che, come si desume dalla lettura delle pag. 68 e ss. della trascrizione prodotta, dopo una sommaria e generica illustrazione da parte del Presidente della finalità della proposta, la discussione si è incentrata sulla proposta di indire il referendum per la approvazione di tali modifiche.

Le predette argomentazioni portano a ritenere invalida per contrarietà allo statuto ai sensi dell'art. 23 cod.civ. – applicabile anche alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass.civ. 8456/2014) - e, pertanto, da annullare, la



delibera assunta da ALG in data 27.2.2017 e 31.3.2017 nella parte relativa alla approvazione delle modifiche statutarie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, applicando lo scaglione da € 26.000 a 52.000,00 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) accoglie le domande proposte dagli attori e, per l'effetto, annulla la delibera assunta da Associazione Lombarda dei Giornalisti il 27.2.2017 e 31.3.2017 nella parte relativa alla revisione dello statuto dell'associazione;
- 2) condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori Alberizzi Massimo Arturo e Crespi Paolo Acilio delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese vive, € 4666,00 per compensi oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 14 settembre 2021

Il Giudice

dott. Serena Nicotra

